



Disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva sopra soglia comunitaria per la realizzazione della nuova sede istituzionale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. – progetto n. 20066

Codice CIG n. 9440729008

1.	PREMESSE.....	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	3
2.1	Documenti di gara	3
2.2	Chiarimenti	3
2.3	Comunicazioni	4
3.	OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
4.	DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI – VALORE COMPLESSIVO	5
4.1	Durata	5
4.2	Opzioni – valore complessivo	5
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
6.	REQUISITI GENERALI.....	7
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	7
7.1	Requisiti di idoneità	8
8.	AVVALIMENTO.....	11
9.	SUBAPPALTO	12
10.	GARANZIA PROVVISORIA	12
11.	SOPRALLUOGO.....	14
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	14
13.	MODALITÀ TELEMATICA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	14
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	15
15.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	16
15.1	Domanda di partecipazione.....	16
15.2	Documento di gara unico europeo.....	17
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	19
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA	22
17.	CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA	23
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	23
18.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	23
19.	METODO DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI - RIPARAMETRAZIONE	33
20.	METODO DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI.....	33
21.	SOLUZIONI MIGLIORATIVE	33
22.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	34
23.	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	34
23.1	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	34
23.2	Metodo per il calcolo dei punteggi	34
24.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	35
25.	PROCEDURA.....	35
26.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	36
27.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	37
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	38
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	39

1. PREMESSE

Con delibera del Consiglio di Amministrazione di AGS S.p.A. n. 38/7 del 30.05.2022 e successiva determina del Direttore Generale n.134/2022 del 03.10.2022, questo Ente aggiudicatore ha deliberato di affidare la progettazione definitiva inerente ai lavori di realizzazione della nuova sede aziendale di AGS S.p.A.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica facente parte della documentazione di gara è stato validato con provvedimento a firma del Responsabile unico del procedimento prot. n. 6094/22 del 20.07.2022.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

Luogo di esecuzione Peschiera del Garda ITH31.

CIG 9440729008.

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Carlo Alberto Voi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Domanda di partecipazione;
- 4) DGUE;
- 5) Dichiarazioni integrative al DGUE;
- 6) Informativa privacy;
- 7) Modello di offerta economica telematica;
- 8) Documento di giustificazione del corrispettivo;
- 9) Specifiche tecniche del servizio di progettazione;
- 10) Schema di contratto;
- 11) Progetto di fattibilità tecnico economica di cui al link: <https://ags.tiny.us/20066PFTE-bandoPD> oppure in caso di filtri al reindirizzamento web (utilizzare in caso la modalità "in incognito" del browser):https://gardesanaserivizi-my.sharepoint.com/:f/g/personal/acordioli_ags_vr_it/Eh2Ws0tsYL9OpP7bNM6SX2sBPW2CaT2w0i-gpzeDEKERbw?e=IS8JVN (art. 23, D.lgs. 50/2016);

L'importo complessivo dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, calcolato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice e in coerenza alle prescrizioni dettate dal D.M. 17 giugno 2016, è il seguente:

Costo complessivo dell'opera: 5.250.000 €

Percentuale forfettaria spese: 22,34%.

Per maggiori specifiche si rinvia al documento di giustificazione del corrispettivo.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php>.

2.2 CHIARIMENTI

Nell'area riservata del sito <https://www.ags.vr.it/> - "Portale gare AGS", nella sezione corrispondente all'oggetto della presente gara, i concorrenti possono richiedere chiarimenti in ordine alla procedura

mediante proposizione di quesiti scritti destinati al responsabile del procedimento, selezionando la funzione “per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” e seguendo le istruzioni ivi riportate, entro e non oltre il giorno **03/11/2022**.

Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate esclusivamente tramite le modalità sopra indicate.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma entro il giorno **04/11/2022**, fra i dettagli di gara.

Nel caso di temporanea indisponibilità della piattaforma telematica o di accertati malfunzionamenti della stessa, l’Ente aggiudicatore si riserva di adottare idonei provvedimenti, compresa la possibilità di sospendere la procedura o inviare comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata presso i recapiti indicati dal concorrente in sede di registrazione alla piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini del comma 5 del medesimo articolo del Codice.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ente aggiudicatore; diversamente quest’ultimo declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L’Ente aggiudicatore utilizza – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma – l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione. La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dall’Ente aggiudicatore.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o alla capogruppo designata s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio s’intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è costituito da un unico lotto in coerenza al principio di continuità nello svolgimento delle fasi della progettazione, nonché al fine di garantire l’omogeneità del procedimento.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>Redazione del progetto definitivo per la realizzazione della nuova sede istituzionale di AGS S.p.A.</i>	71322100-2	€ 255.050,61 (di cui 3.000 € a titolo di prestazioni e/o servizi integrativi)
Importo totale a base di gara		€ 255.050,61

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.06.2016).

Si riporta all'allegato documento di giustificazione del corrispettivo a base di gara.

L'appalto è finanziato con fondi dell'Ente aggiudicatore.

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI – VALORE COMPLESSIVO

4.1 DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 120 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.

4.2 OPZIONI – VALORE COMPLESSIVO

L'Ente aggiudicatore, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del codice, si riserva l'opzione quantitativa in aumento per servizi supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell'esecuzione, nella misura massima pari al venti per cento (20%) dell'importo contrattuale.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, è pari ad € 318.303,15 al netto di Iva.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- liberi professionisti singoli o associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;

- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il caricamento sulla piattaforma viene eseguito dalla sola mandataria per conto di tutti i membri dell'R.T.I./consorzio ordinario/rete d'impresa/GEIE.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato;
- le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis del comma 1 dell'art. 46 del codice tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito l'Ente aggiudicatore acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito l'Ente aggiudicatore acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti del gruppo di lavoro

c) Per il professionista incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche (esecutore della progettazione definitiva)

Iscrizione agli appositi albi professionali (architetto senior - sezione A o ingegnere senior – sezione A) previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per la comprova del requisito l'Ente aggiudicatore acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

d) Per il professionista antincendio

Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 4, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito l'Ente aggiudicatore acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

e) Per il geologo

L'iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 5, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di un'associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente o collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale munito di partita iva, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione iva, nei casi indicati dal dm. 02.12.2016, n. 263.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

f) Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 508.000.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

g) Espletamento, nel corso dei 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con riferimento alla data di certificazione di regolare esecuzione del servizio e/o certificazione del servizio e/o validazione del RUP, di almeno **un progetto definitivo o esecutivo** di edifici a **destinazione direzionale** avente importo pari o superiore a 3.000.000 €.

Per la soddisfazione del requisito è necessario che:

- l'importo pari o superiore a 3.000.000 sia riferito esclusivamente alla realizzazione dell'edificio direzionale (strutture, impianti, finiture, sistemazioni esterne a verde e pavimentazioni, ecc.);
- non rilevano per il raggiungimento dell'importo le somme versate a titolo di IVA., le spese tecniche e amministrative, le opere compensative, oneri vari e acquisizione aree;
- le opere oggetto della progettazione devono risultare concluse (in tal caso dovrà essere presentato Certificato di regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo) o comunque almeno approvate da tutti gli Enti competenti. In tal caso dovranno essere presentati i seguenti documenti:
 - in caso di opera pubblica, ai fini della comprova dovranno essere presentate la dichiarazione del servizio svolto rilasciata dal RUP dell'ente aggiudicatore o validazione del progetto, il permesso di costruire o altro titolo edificatorio, o diversa documentazione autorizzatoria (es. autorizzazione paesaggistico-ambientale) inerente all'intervento e in ogni caso dovrà essere indicato il codice identificativo gara (CIG) dell'opera;
 - in caso di opera di iniziativa privata, ai fini della comprova dovranno essere presentati il permesso di costruire o altro titolo edificatorio, o diversa documentazione autorizzatoria (es. autorizzazione paesaggistico-ambientale) inerente all'intervento.

Verranno presi in considerazione esclusivamente i servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva e di fattibilità tecnico-economica **svolti direttamente e firmati dal professionista individuato all'interno del gruppo di lavoro quale esecutore della progettazione definitiva** oggetto del presente appalto (cioè il professionista incaricato per l'integrazione delle prestazioni specialistiche). Non saranno presi in considerazione ai fini della dimostrazione del presente requisito, progetti di alcun tipo firmati da soggetti diversi.

In caso di partecipazione all'appalto da parte di società di ingegneria di cui all'art. 3 del D.M. n. 263/2016, i requisiti di capacità tecnico/professionale dovranno essere riferiti alla sola parte della

struttura societaria dedicata alla progettazione oggetto dell'appalto e identificata nell'organigramma presentato in conformità al paragrafo 18.1;

Per l'espletamento dell'attività di progettazione oggetto del presente appalto, è richiesta la figura di un geologo che dovrà fare parte dello studio di progettazione o dell'RTP per il necessario supporto tecnico.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del **d.m. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. d)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dal/i professionista/i che nel gruppo di lavoro è/sono indicato/i come incaricato/i del relativo servizio.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. e)** relativo all'iscrizione all'Albo professionale dei geologi è posseduto dal/i professionista/i che nel gruppo di lavoro è/sono indicato/i come incaricato/i del relativo servizio.

Il requisito di cui all'art. **7.1 lett. g)** relativo alla capacità tecnico professionale inerente all'attività di progettazione di opere analoghe, dovrà essere posseduto in capo alla capogruppo o mandataria, nella persona del professionista individuato all'interno del gruppo di lavoro quale esecutore della progettazione definitiva.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto **7.1 lett. f)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.1 lett. g)** deve essere posseduto da professionista individuato all'interno del raggruppamento quale esecutore della progettazione definitiva.

Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dal professionista individuato all'interno del gruppo di lavoro quale esecutore della progettazione definitiva oggetto del presente appalto (cioè il professionista incaricato per l'integrazione delle prestazioni specialistiche).

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. d)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dal/i professionista/i che nel gruppo di lavoro è/sono indicato/i come incaricati del relativo servizio.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. e)** relativo all'iscrizione nell'Albo dei geologi è posseduto dal/i professionista/i che nel gruppo di lavoro è/sono indicato/i come incaricato/i del relativo servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1, lett. a), b), c).

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente aggiudicatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Ente aggiudicatore impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'ente aggiudicatore procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice, non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate al comma 8, secondo cpv del medesimo articolo. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta se intende subappaltare le attività di cui all'art. 31, comma 8, secondo cpv del Codice, precisandone la natura. In caso di mancata indicazione delle attività da subappaltare il subappalto è vietato. Si applica la disciplina dettata dall'art. 105 del codice, nel testo risultante dalla modifica introdotta dalla L. n. 108/2021.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente aggiudicatore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo posto a base di gara e precisamente di importo pari a **5.101 euro**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario, valida fino alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) *con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici* previsti dall'ordinamento vigente da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (ente aggiudicatore);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente aggiudicatore;
 4. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore dell'Ente aggiudicatore, valida fino alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione; detta dichiarazione non è richiesta in caso di partecipazione alla gara di micro, piccole e medie imprese come definite dall'art. 3 comma 1 lett. aa) del Codice, nonché ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle suddette.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta dell'Ente aggiudicatore per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

La presa visione degli elaborati di progetto per la formulazione dell'offerta (elaborati descrittivi e grafici), obbligatoria, avviene accedendo al seguente indirizzo Internet: www.ags.vr.it – “Portale gare AGS”.

Il sopralluogo è facoltativo. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo per acquisire informazioni sull'oggetto dell'appalto, i concorrenti devono inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata ags@pec.ags.vr.it e all'indirizzo e-mail areaingegneria@ags.vr.it un'apposita richiesta, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici e un numero telefonico per il contatto diretto in caso di necessità, delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo e la posta elettronica certificata cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall'ente aggiudicatore; data e luogo del sopralluogo sono comunicati via PEC con almeno due giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo, ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento predisposto dall'ente aggiudicatore a conferma del sopralluogo stesso e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a 35 euro.

13. MODALITÀ TELEMATICA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

A pena di esclusione, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e quella economica devono essere presentate tramite la piattaforma telematica di negoziazione (PORTALE GARE AGS).

L'invio dell'offerta deve avvenire, a pena di esclusione, entro il termine del 09/11/2022 ore 23:59.

Si precisa che:

- la presentazione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica, nonché di ogni altra integrazione richiesta, si perfeziona nel momento in cui il concorrente conclude il caricamento sulla piattaforma telematica;
- è onere del concorrente verificare il corretto inserimento a sistema dei documenti prescritti nei paragrafi che seguono.

Il rischio della tempestiva presentazione della documentazione è a carico del concorrente, che assume qualsiasi responsabilità in caso di mancato o incompleto inserimento dovuto, a titolo esemplificativo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o altro motivo, restando esclusa la responsabilità dell'Ente aggiudicatore.

Tutti i file, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, la relazione tecnica con le relative allegazioni e l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta economica e l'informativa sulla riservatezza sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul sistema telematico PORTALE GARE AGS all'indirizzo internet <https://www.ags.vr.it/>.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Ente aggiudicatore può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente aggiudicatore è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico si applicano le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e di elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Ente aggiudicatore assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Ente aggiudicatore può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Ente aggiudicatore procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Ente aggiudicatore invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa deve contenere la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e il DGUE, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Ciascun documento richiesto deve avere formato .pdf ed essere firmato digitalmente.

In caso di partecipazione in R.T.I./consorzio ordinario/rete d'impresa/GEIE:

- costituendo: la documentazione amministrativa indicata deve essere predisposta distintamente da ciascun componente, sottoscritta con apposizione della firma digitale dal legale rappresentante/procuratore. L'impresa designata quale mandataria/capogruppo provvede a caricare tutti i documenti a sistema;
- costituito: la documentazione amministrativa deve essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvede anche a caricare tutti i documenti a sistema.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando il modello proposto dall'Ente aggiudicatore e scaricabile dal sito <https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php>, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni ed è **soggetta all'apposizione della marca da bollo da euro 16**.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente allega:

- a) documento informatico della procura sottoscritto digitalmente, oppure copia informatica del documento analogico (scansione del documento cartaceo) la cui conformità all'originale sia attestata secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 2, D.lgs. n. 82/2005; oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura stessa.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, al seguente indirizzo: <https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php>, secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In particolare, il concorrente:

- compila la sezione A per dichiarare dati identificativi, natura di MPMI (micro, piccola o media impresa), forma individuale o plurisoggettiva di partecipazione;
- compila integralmente la sezione B.
- In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'Ente aggiudicatore, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale informatico o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste.
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

È necessario predisporre ad opera di ciascuna ausiliaria i documenti sopra richiamati in formato pdf firmato digitalmente. Il caricamento sulla piattaforma viene eseguito dalla sola concorrente.

- In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare tra quelle indicate all'art. 31, comma 8, secondo capoverso.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.

(ciascun soggetto che compila il DGUE allega la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis e f-ter del codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente disciplinare).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti prescritti barrando la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di partecipazione in forma di R.T.I./consorzio ordinario/rete d'impresa/GEIE, ogni componente, registratosi a sistema, deve scaricare, compilare e salvare il DGUE, firmarlo digitalmente e inviarlo alla mandataria. Il caricamento sulla piattaforma viene eseguito dalla sola mandataria per conto di tutti i membri dell'R.T.I./consorzio ordinario/rete d'impresa/GEIE.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del codice medesimo che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative (secondo il modello allegato).

Ciascun concorrente deve compilare le dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, secondo il modello scaricabile dal sito <https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php> e devono essere sottoscritte digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 13;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 13;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3 e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 8** (operatori non residenti); **n. 12** (privacy) e, ove pertinente, **n. 13** (concordato preventivo).

La rete di cui al paragrafo 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Per permettere la presentazione di tale documento singolarmente per ciascun membro di R.T.I./consorzio ordinario/rete d'impresa/GEIE, è necessario predisporre ad opera di ciascun soggetto un documento in formato .pdf firmato digitalmente.

Il caricamento sulla piattaforma viene eseguito dalla sola mandataria per conto di tutti i membri dell'R.T.I./consorzio ordinario/rete d'impresa/GEIE.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 8** (operatori non residenti); **n. 12** (privacy) e, ove pertinente, **n. 13** (concordato preventivo).

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

2. informativa in tema di “privacy”, secondo il modello allegato, compilato e sottoscritto digitalmente (in caso di partecipazione in forma associata, il documento è unico, presentato e sottoscritto in modalità digitale congiuntamente da tutti gli operatori economici);
3. documentazione in caso di avvalimento;
4. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
5. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
6. garanzia provvisoria;
7. nel caso di studi associati lo statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia autentica dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero, atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero, atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero, atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 devono essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione e inserite a sistema.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

L'offerta tecnica viene compiutamente descritta nella "relazione tecnica" articolata, a pena di inammissibilità, in coerenza dei nuclei tematici indicati nella tabella di cui al successivo sub-paragrafo 18.1 (da A.1.1 a C.2.2).

La suddetta relazione è costituita da un massimo di n. 20 (venti) pagine in formato A4 (intese come facciate non fronte/retro), escluse eventuali intestazioni, indice e/o copertine. Ogni pagina deve contenere non più di 40 (quaranta) righe, eventualmente contenenti schemi o diagrammi. **Le facciate eccedenti tale limite verranno oscurate e non saranno prese in considerazione per la valutazione complessiva dell'offerta tecnica.**

Il carattere da impiegare per i testi è "ARIAL" – dimensione carattere: 11 – interlinea e spaziatura paragrafo 1,0 – margini 2 cm per ciascun lato.

Oltre alle 20 pagine di relazione tecnica, è possibile produrre fino a 50 pagine massimo di schede tecniche, dépliant, elaborati grafici, etc., per un numero complessivo di pagine pari a 70 (relazione tecnica di 20 pagine massimo+allegati di 50 pagine massimo).

Si precisa che gli allegati **devono contenere soltanto elementi meramente illustrativi e non integrativi** di quanto indicato nella relazione tecnica, salvo si tratti di elementi espressamente richiesti nella descrizione dei singoli sub-criteri (es. tabelle o prospetti curriculari)

Qualora nelle 50 pagine, aggiuntive alle 20 di relazione, fosse necessario inserire tavole grafiche, il formato delle stesse potrà eccedere l'A4 per consentirne una migliore comprensione. In tal caso l'allegato verrà considerato come 1 pagina. È consentito superare il formato A4 solo ed esclusivamente per le tavole grafiche.

Sono esclusi dal conteggio del numero di pagine della relazione e degli allegati: l'indice, le intestazioni e le copertine.

Non è consentito, a pena di inammissibilità, utilizzare un formato eccedente l'A4 al solo fine di raccogliere in un unico elaborato (stile *collage*) schede tecniche, dépliant e testi che siano configurabili come una mera estensione e prosecuzione della relazione tecnica, a palese elusione del limite massimo stabilito di pagine.

La relazione tecnica, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore munito di valida procura.

Nella descrizione della miglioria vanno compiutamente evidenziate le modifiche migliorative proposte rispetto a quanto previsto dal progetto di fattibilità tecnico economica, posto a base di gara.

Infine, l'offerta tecnica presentata dovrà rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche;

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica relativa all'offerta economica contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta secondo il modello denominato "schema di offerta" allegato al presente disciplinare di gara e contenere l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta. Verranno prese in considerazione fino a n. 3 cifre decimali.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime, alternative, condizionate o espresse in misura superiore rispetto all'importo posto a base di gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta è effettuata in base ai seguenti fattori ponderali:

	PESO PONDERALE
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 30 punti** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta o offerta parziale di quanto specificamente richiesto.

Tablelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A	PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA DEL TEAM DI PROGETTAZIONE					
	<i>critero</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
A.1	Professionalità e adeguatezza desunta da servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva di	20	A.1.1	Presentazione di progetti definitivi / esecutivi (massimo 2) di edifici ad elevate prestazioni energetiche, ridotto impatto ambientale, impiego di materiali innovativi e soluzioni costruttive innovative di importo superiore a 1.500.000 € cadauno eseguiti negli ultimi 8 anni:	15	

A PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA DEL TEAM DI PROGETTAZIONE						
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
	edifici		A.1.1.1	➤ Valutazione della complessità architettonica dei progetti presentati	5	
			A.1.1.2	➤ Valutazione della complessità strutturale dei progetti presentati	5	
			A.1.1.3	➤ Valutazione della complessità impiantistica dei progetti presentati	5	
			A.1.2	Valutazione di progetti di <i>interior design</i> e <i>indoor environmental quality design</i> (massimo 2 progetti) di uffici e spazi direzionali	5	
A.2	Professionalità, multidisciplinarietà ed esperienza del team di progettazione	37	A.2.1	Presentazione del team di progettazione che svilupperà il progetto definitivo, con particolare riferimento alla progettazione negli ultimi 8 anni di edifici ad elevate prestazioni energetiche certificate di importo superiore a 1.500.000 € caduno	10	
			A.2.2	Consistenza, eterogeneità e multidisciplinarietà del team di progettazione in coerenza con la concezione progettuale, anche in relazione all'eventuale presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di progettazione definitiva	10	
			A.2.3	Presenza di almeno un membro del team di progettazione abilitato al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP / CSE):		
				➤ presenza di almeno un membro del team abilitato CSP/CSE		2
	➤ nessun membro del team è abilitato CSP/CSE		0			
A.2.4	Presenza nel team di progettazione di architetti e ingegneri che abbiano già lavorato in contesti di elevato pregio ambientale e socioeconomico: ➤ presentazione di progetti (massimo 2) di edifici ritenuti di notevole valenza architettonica realizzati in Italia e/o all'Estero	15				
TOTALE PUNTI (A)					55	2

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO						
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
B	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa	11	B.1	Modalità di esecuzione e organizzazione del servizio di progettazione definitiva	2	
			B.2	Esperienza nell'utilizzo di piattaforme tecnologiche di tipo BIM.	7	
			B.3	Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto definitivo, ecc.)	2	
TOTALE PUNTI (B)					11	0

C CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM)						
“Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”						
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
C.1	Capacità tecnica dei progettisti	35	C.1.1	Presenza nel team di progettazione di almeno un professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici. [Cap. 2.6.1, All al DM 11/10/2017 CAM]	5	
C.2	Miglioramento prestazionale del progetto, monitoraggio dei consumi energetici, impiego di materiali rinnovabili, utilizzo di risorse locali e bilancio materico	7	C.2.1	Proposta di soluzioni progettuali migliorative dal punto di vista tecnico-economico-ambientale (sia in termini di investimento che di gestione) che prevedano prestazioni superiori rispetto ai CAM di cui al Cap 2 dell’Allegato al D.M. 11/10/2017, proposta di impiego di materiali da costruzione rinnovabili e di origine e produzione locale e uso efficiente delle risorse impiegate per lo svolgimento del servizio [Cap. 2.6.2, 2.6.4, 2.6.5 e 2.6.6, All al DM 11/10/2017 CAM]	3	
			C.2.2	Previsione e proposta di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici connessi al sistema per l’automazione, il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici (BACS)	4	

C	CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM) “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”					
	critério	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
				[Cap. 2.6.3, All al DM 11/10/2017 CAM]		
TOTALE PUNTI (C)					12	0
TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA (A+B+C)					78	2
					80	

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

A.1 Professionalità e adeguatezza desunta da servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva di edifici.

A.1.1 *Presentazione di progetti definitivi / esecutivi (massimo 2) di edifici ad elevate prestazioni energetiche, ridotto impatto ambientale, impiego di materiali innovativi e soluzioni costruttive innovative di importo superiore a 1.500.000 € cadauno eseguiti negli ultimi 8 anni [criterio discrezionale]*

Il criterio A.1.1, articolato nei 3 sub-criteri discrezionali da A.1.1.1, A.1.1.2 e A.1.1.3, intende valutare l’esperienza, la professionalità e la creatività del concorrente nello sviluppo di progetti definitivi/esecutivi di edifici moderni di importanza tecnica ed economica.

Il punteggio discrezionale complessivo del criterio A.1.1 deriverà dalla somma dei singoli punteggi dei sub-criteri discrezionali A.1.1.1, A.1.1.2 e A.1.1.3.

Nella relazione si devono illustrare e descrivere massimo n.2 progetti definitivi/esecutivi, svolti negli ultimi 8 anni, relativi a interventi ritenuti dal concorrente rappresentativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, aventi le caratteristiche di elevate prestazioni energetiche, ridotto impatto ambientale, impiego di materiali innovativi e soluzioni costruttive innovative.

Il valore da progetto degli edifici indicati dovrà essere ciascuno superiore a 1.500.000 €, da intendersi quale importo lavori per la mera realizzazione dell’edificio (strutture, impianti, finiture, sistemazioni esterne a verde e pavimentazioni, ecc.). Si intendono, pertanto, esclusi IVA, spese tecniche e amministrative, opere compensative, oneri vari e acquisizione aree. Affinché tali progetti siano considerati nella valutazione del presente requisito, l’opera deve risultare conclusa (in tal caso dovrà essere presentato Certificato di regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo) o comunque approvata da tutti gli Enti competenti; in tal caso dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- a) in caso di opera pubblica, ai fini della comprova dovranno essere presentate la dichiarazione del servizio svolto rilasciata dal RUP dell’ente aggiudicatore o validazione del progetto, il permesso di costruire o atto equivalente e l’autorizzazione paesaggistico-ambientale o atto equivalente;
- b) in caso di opera di iniziativa privata, ai fini della comprova dovranno essere presentati il permesso di costruire o atto equivalente e l’autorizzazione paesaggistico-ambientale o atto equivalente.

- Verranno presi in considerazione esclusivamente i progetti definitivi e/o esecutivi svolti direttamente dal professionista indicato quale esecutore della progettazione definitiva (incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche). Non saranno presi in considerazione né progetti di fattibilità tecnico-economica, né progetti di alcun tipo non firmati direttamente dal suddetto professionista.

Ai fini di una corretta valutazione da parte della Commissione, la descrizione di ciascuno dei progetti dovrà essere strutturata secondo i seguenti subcriteri:

- A.1.1.1 complessità architettonica;
- A.1.1.2 complessità strutturale;
- A.1.1.3 complessità impiantistica;

I progetti presentati potranno essere riferiti alle seguenti categorie edilizie:

- direzionale/uffici;
- commerciale;
- scolastico;
- alberghiero;
- sanitario, assistenziale;
- residenziale;
- industriale.

I progetti presentati nell'ambito del presente criterio potranno anche coincidere con quelli presentanti negli altri criteri di valutazione del presente disciplinare di gara, **mentre dovranno essere perentoriamente diversi da quelli presentati quali requisito speciale di partecipazione alla gara.**

Qualora il concorrente presenti più di 2 progetti, la Commissione valuterà esclusivamente i primi 2 in ordine di esposizione nella relazione.

A.1.2 Presentazione di progetti di interior design e indoor environmental quality design (massimo 2 progetti) di uffici e spazi direzionali [criterio discrezionale]

Il criterio intende valutare l'esperienza, la professionalità e la creatività del concorrente nello sviluppo di progetti di allestimento e arredamento di interni di uffici e spazi direzionali di qualsiasi importo.

La relazione dovrà contenere la descrizione e illustrazione di massimo n. 2 servizi svolti negli ultimi 8 anni di progettazione (a qualunque livello) relativi a interventi ritenuti dal concorrente rappresentativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, relativi all'allestimento degli spazi interni di uffici ed edifici direzionali. Le opere oggetto di entrambi i progetti dovranno essere già state realizzate. Ai fini della valutazione, dovrà essere, inoltre, prodotta idonea documentazione fotografica di quanto realizzato.

Verranno presi in considerazione esclusivamente i servizi di progettazione svolti direttamente dal soggetto componente il *team* di lavoro indicato come *interior designer* o *indoor environmental quality designer*. Non saranno presi in considerazione i progetti non firmati direttamente da tale soggetto professionale.

I progetti presentati dovranno essere riferiti esclusivamente alle seguenti categorie edilizie:

- direzionale/uffici.

Sono, pertanto, esclusi i progetti, ad esempio, relativi a edifici commerciali, alberghieri, industriali, sanitario e residenziali.

I progetti presentati nell'ambito del presente criterio potranno coincidere o meno con quelli presentanti negli altri criteri di valutazione del presente disciplinare di gara, nonché con quelli presentati quali requisito speciale di partecipazione alla gara.

Qualora il concorrente presenti più di due progetti, la Commissione valuterà esclusivamente i primi due in ordine di esposizione nella relazione.

A.2 Professionalità, multidisciplinarietà ed esperienza del team di progettazione

A.2.1 *Presentazione del team di progettazione che svilupperà il progetto definitivo, con particolare riferimento alla progettazione negli ultimi 8 anni di edifici ad elevate prestazioni energetiche certificate di importo superiore a 1.500.000 € cadauno [criterio discrezionale]*

Il criterio valuta la composizione del *team* di progettazione.

In allegato alla relazione, per ciascun professionista, dovrà essere prodotto un prospetto di presentazione curricolare, obbligatoriamente firmato dal professionista a cui si riferisce il prospetto stesso, non più lungo di 3 facciate, che riassume sinteticamente e schematicamente le seguenti sezioni di interesse per la Commissione:

- 1) elenco progetti redatti negli ultimi 8 anni di edifici ad elevate prestazioni energetiche certificate di importo superiore a 1.500.000 €; per ciascuno dei progetti dovranno essere evidenziate le certificazioni ottenute (classe energetica ed eventuali certificazioni energetico-ambientali degli edifici secondo i più diffusi rating systems, quali CasaClima, LEED, WELL, BREEAM, ecc.) e indicazione sullo stato di avanzamento dell'opera (ad esempio, progettato, autorizzato, in realizzazione, realizzato);
- 2) (eventuali) altri progetti redatti e indicazione sullo stato di avanzamento dell'opera (ad esempio, progettato, autorizzato, in realizzazione, realizzato);
- 3) (eventuali) attività di direzione lavori e coordinamento alla sicurezza CSP/CSE;
- 4) titolo di studio principale conseguito;
- 5) abilitazioni;
- 6) (eventuali) premi.

Ai fini della valutazione del criterio si chiede che tali indicazioni siano riportate in modalità sintetica e di facile lettura.

I prospetti verranno valutati solamente se i relativi nominativi coincideranno con quelli indicati nella tabella di cui al successivo criterio A.2.2.

L'indicazione del *team* di lavoro, comprensivo dei prospetti di presentazione curricolare, indicato in sede di offerta costituirà parte integrante e vincolo per l'esecuzione del contratto.

A.2.2 *Consistenza, eterogeneità e multidisciplinarietà del team di progettazione in coerenza con la concezione progettuale, anche in relazione all'eventuale presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di progettazione definitiva [criterio discrezionale]*

Il criterio mira a valutare positivamente la multidisciplinarietà del *team* di progettazione, per uno sviluppo integrato e completo del progetto definitivo dell'edificio e dei relativi impianti, strutture e degli spazi interni ed esterni.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

Con riferimento ai prospetti di presentazione curricolare presentati al precedente punto A.2.1, all'interno della relazione dovrà essere prodotta una tabella sintetica, elaborata come il modello di seguito riportato, nella quale venga data evidenza delle competenze specialistiche di ciascun professionista del *team* di

progettazione del concorrente. La tabella esemplificativa dovrà, pertanto essere rettificata o ampliata in ragione delle professionalità coinvolte, conservando la formattazione di seguito indicata:

#	Nome e cognome	Qualifica	Specializzazione	Data di nascita	Rapporto contrattuale con il concorrente	Abilitazione CSP/CSE
1	...	Ingegnere/ Perito industriale/ Licenza superiore/ Architetto	Strutturista/ Termotecnico/ Disegnatore/ Interior designer	.../.../...	Dipendente a tempo pieno contratto tempo indeterminato di un componente dell'R.T.P./ Collaboratore P.IVA./ Consulente esterno all'R.T.P./...	Si/No
2/.../...
3/.../...

La tabella verrà impiegata dalla Commissione giudicatrice anche per le valutazioni tabellari previste dal successivo criterio A.2.3. tecnico-organizzativa proposta per l'esecuzione dell'incarico, con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione del ruolo assunto da ciascuno nella struttura dell'offerente, specificando il professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche (esecutore della progettazione definitiva) con l'indicazione degli estremi di iscrizione all'Albo. Quanto indicato costituirà vincolo contrattuale e, fermo restando la responsabilità generale in capo al professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche (esecutore della progettazione definitiva), sui cartigli del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti che hanno sviluppato le diverse prestazioni specialistiche che, per la propria parte di competenza, provvederanno anche ad apporre firma e timbro professionale, qualora previsto.

All'interno della relazione, è richiesta, inoltre, la predisposizione di un adeguato programma di sostituzione del personale in caso di assenza temporanea (es. quarantena, malattia, infortunio, ferie, etc.), licenziamento o dimissioni, finalizzato a fronteggiare eventuali carenze rispetto alla composizione indicata.

I prospetti di presentazione curricolare e la tabella di cui al presente paragrafo costituiranno parte integrante e vincolo per l'esecuzione del contratto.

A.2.3 Presenza di almeno un membro del team di progettazione abilitato al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP / CSE) [criterio tabellare]

Il criterio mira a valutare favorevolmente il possesso di competenze in termini di sicurezza nell'ambito dello sviluppo della progettazione dell'edificio.

Nella tabella di cui al precedente criterio A.2.2 dovrà essere evidenziata la presenza di eventuali membri del team in possesso di valida abilitazione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed in fase di esecuzione (CSE) [artt. 89, 91 e 92 del D.lgs. 81/2008], cui farà riferimento la Commissione per l'attribuzione del punteggio tabellare del presente criterio.

Il documento relativo alle "prime indicazioni di sicurezza per la predisposizione del PSC" dovrà essere redatto e firmato dai professionisti aventi abilitazioni CSP/CSE inseriti nella tabella di cui al criterio A.2.2.

A.2.4 *Presenza nel team di progettazione di architetti e ingegneri che abbiano già lavorato in contesti di elevato pregio ambientale e socio-economico [criterio discrezionale]*

Il criterio mira a valutare l'esperienza di progettazione di edifici in contesti di elevato pregio ambientale e socio-economico sia nel panorama locale del Garda che in Italia e all'Estero.

La relazione dovrà contenere la presentazione di massimo 2 progetti di edifici ritenuti di notevole valenza architettonica realizzati sia nel territorio benacense, che in Italia che anche all'Estero.

Affinché tali progetti siano considerati nella valutazione del presente requisito, l'opera deve risultare conclusa (in tal caso dovrà essere presentato Certificato di regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo) o comunque almeno approvata da tutti gli Enti competenti; in tal caso dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- a. in caso di opera pubblica, ai fini della comprova dovranno essere presentate la dichiarazione del servizio svolto rilasciata dal RUP dell'ente aggiudicatore o validazione del progetto, il permesso di costruire o altro titolo edificatorio, o diversa documentazione autorizzatoria (es. autorizzazione paesaggistico-ambientale) inerente all'intervento e in ogni caso dovrà essere indicato il codice identificativo gara (CIG) dell'opera;
- b. in caso di opera di iniziativa privata, ai fini della comprova dovranno essere presentati il permesso di costruire o altro titolo edificatorio, o diversa documentazione autorizzatoria (es. autorizzazione paesaggistico-ambientale) inerente all'intervento.

I progetti presentati nell'ambito del presente criterio A.2.4 potranno coincidere o meno con quelli presentanti negli altri criteri di valutazione del presente disciplinare di gara, **mentre non potranno coincidere con quelli presentati quali requisito speciale di partecipazione alla gara.**

Qualora il concorrente erroneamente presenti più di 2 progetti, la Commissione valuterà esclusivamente i primi due in ordine di esposizione nella relazione.

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

B.1 *Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa*

B.1.1 *Modalità di esecuzione e organizzazione del servizio di progettazione definitiva. [criterio discrezionale]*

Il criterio valuta come il concorrente organizzerà l'esecuzione del servizio di progettazione.

All'interno della relazione, è richiesta la descrizione delle tematiche principali, della relativa metodologia di approccio e delle modalità di esecuzione dell'incarico, anche con riferimento alle tempistiche di esecuzione del servizio e al loro stringente rispetto, nonché delle misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita.

Particolare attenzione dovrà essere tenuta nella descrizione delle modalità di progettazione, esposizione, trasmissione, esplorazione e visualizzazione del progetto mediante le piattaforme tecnologiche di tipo BIM, soprattutto nei confronti della Ente aggiudicatore e dei soggetti che interverranno nelle successive fasi di progettazione esecutiva, acquisizione autorizzazioni, direzione lavori e realizzazione dell'opera.

B.1.2 *Esperienza nell'utilizzo di piattaforme tecnologiche di tipo BIM [criterio discrezionale]*

Il criterio valuta favorevolmente le esperienze di progettazione mediante piattaforme tecnologiche di tipo BIM. A tal fine il concorrente dovrà illustrare n.2 progetti di edifici sviluppati mediante tecnologia BIM, nelle seguenti categorie edilizie:

- direzionale/uffici;
- commerciale;

- scolastico;
- alberghiero;
- sanitario, assistenziale;
- industriale.

L'illustrazione dovrà descrivere il progetto, la metodologia e gli strumenti tecnologici impiegati dal professionista.

Affinché tali progetti siano considerati nella valutazione del presente requisito, l'opera deve risultare conclusa (in tal caso dovrà essere presentato Certificato di regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo) o comunque approvata da tutti gli Enti competenti; in tal caso dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- a) in caso di opera pubblica, ai fini della comprova dovranno essere presentate la dichiarazione del servizio svolto rilasciata dal RUP dell'ente aggiudicatore o validazione del progetto, il permesso di costruire o atto equivalente, e l'autorizzazione paesaggistico-ambientale o atto equivalente;
- b) in caso di opera di iniziativa privata, ai fini della comprova dovranno essere presentati il permesso di costruire o atto equivalente e l'autorizzazione paesaggistico-ambientale o atto equivalente.

Verranno presi in considerazione progetti di ogni livello purché svolti direttamente dal professionista esecutore della progettazione definitiva (incaricato per l'integrazione delle prestazioni specialistiche. Non saranno presi in considerazione progetti di alcun tipo non firmati direttamente da quest'ultimo.

I progetti presentati nell'ambito del presente criterio **dovranno essere diversi da quelli presentanti negli altri criteri di valutazione del presente disciplinare di gara, così come dovranno essere perentoriamente diversi da quelli presentati quali requisito speciale di partecipazione alla gara.**

Qualora venga presentato un solo progetto in luogo dei 2 richiesti, il punteggio attribuito sarà pari a 0.

Qualora il concorrente erroneamente presenti più di 2 progetti, la Commissione valuterà esclusivamente i primi 2 in ordine di esposizione nella relazione.

B.1.3 Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto definitivo, ecc.). [criterio discrezionale]

Il criterio valuta le modalità di interazione del concorrente con l'Ente aggiudicatore e il tipo di supporto che lo stesso offrirà durante e, soprattutto, in seguito alla redazione del progetto definitivo.

CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM)

C.1 Capacità tecnica dei progettisti

C.1.1 Presenza nel team di progettazione di almeno un professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici [Cap. 2.6.1, All al DM 11/10/2017 CAM]

Il criterio individua le capacità dei professionisti parte del *team* di progettazione, valutando favorevolmente la presenza di almeno un professionista esperto sugli aspetti energetici e ambientali degli edifici. La commissione, per l'attribuzione del punteggio, valuterà le certificazioni prodotte (quali norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente) che applichino i più diffusi protocolli di sostenibilità degli edifici (*rating system*) di livello nazionale o internazionale (es. Leed, Breeam, CasaClima, Well, ecc.), ai sensi del Cap. 2.6.1 dell'Allegato al DM 11/10/2017.

Si dovranno elencare i nominativi e l'elenco delle certificazioni in corso di validità, rispondenti alle caratteristiche di cui sopra.

Il *format* da impiegare nel capitolo specifico della relazione dedicato al presente criterio è quello secondo la tabella tipo di seguito riportata:

#	Nome e cognome	Elenco certificazioni	Data ottenimento certificazioni	Data (eventuale) scadenza certificazioni
1	ing.
2	arch.
3	sig.

In merito ai CAM si precisa che, con riferimento alla capacità tecnica dei progettisti di cui al presente criterio, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che «per professionista accreditato s’intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – “*Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons*”, e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (CasaClima, LEED, WELL, BREEAM, ecc.). Tali professionisti, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. L’ente aggiudicatore potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo» (cfr. FAQ al D.M. 11 ottobre 2017, punto 2.6.1).

I nominativi verranno valutati solamente se questi sono stati indicati anche nella precedente tabella di cui al criterio A.2.2.

C.2 Miglioramento prestazionale del progetto, monitoraggio dei consumi energetici, impiego di materiali rinnovabili, utilizzo di risorse locali e bilancio materico

C.2.1 Proposta di soluzioni progettuali migliorative dal punto di vista tecnico-economico-ambientale (sia in termini di investimento che di gestione) che prevedano prestazioni superiori rispetto ai CAM di cui al Cap 2 dell’Allegato al D.M. 11/10/2017, proposta di impiego di materiali da costruzione rinnovabili e di origine e produzione locale e uso efficiente delle risorse impiegate per lo svolgimento del servizio [Cap. 2.6.2, 2.6.4, 2.6,5 e 2.6.6, All al DM 11/10/2017 CAM] [criterio discrezionale]

Viene attribuito un punteggio premiante al progetto che:

- prevederà prestazioni superiori per alcuni o tutti i criteri di base elencati e descritti dal Capitolo 2 “criteri ambientali minimi” dell’Allegato al DM 11/10/2017;
- la proposta di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici in maniera avanzata ma ponderata in relazione alla sostenibilità tecnico-economica-ambientale del sistema e dell’intervento in generale;
- all’impiego di materiali da costruzione di origine rinnovabile e di approvvigionamento a ridotto impatto ambientale;
- all’uso efficiente delle risorse impiegate per lo svolgimento del servizio di progettazione.

La valutazione avverrà mediante produzione di un apposito capitolo sulla relazione tecnica allegata all’offerta tecnica. Tali indicazioni costituiranno vincolo contrattuale per la progettazione definitiva.

Si evidenzia che il progetto così definito che verrà redatto dal concorrente aggiudicatario sarà poi soggetto alle verifiche di cui all’Art. 26 comma 1 (Verifica preventiva della progettazione) che verificheranno la

conformità del progetto alla normativa vigente e, quindi, anche al DM 11-10-2017. La verifica sarà effettuata, accertando quanto indicato al CAM edilizia, ai paragrafi “verifiche”.

Ai fini dell'accettabilità della proposta migliorativa, il professionista dovrà dimostrare con una breve nota in quale modo intende rispettare gli importi contenuti nel quadro economico a base di gara pur introducendo il miglioramento prestazionale proposto.

Ai fini della comprova del mancato impatto economico della miglioria progettuale proposta, il progettista deve produrre anche un'indicazione di costo su interventi simili di recente realizzazione.

Le migliorie proposte dovranno essere sostenute da un adeguato rapporto di sostenibilità tecnico-economica in relazione al costo totale della stessa rispetto all'importo totale degli interventi.

19. METODO DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI - RIPARAMETRAZIONE

Gli elementi di valutazione qualitativi riferiti ai sub-criteri A.1; A.2.1; A.2.2; A.2.4; B; C.1; C.2 avviene mediante il seguente metodo definito dalla lett. a) del capitolo V delle Linee Guida ANAC n. 2: per ciascun sub-criterio, ogni commissario attribuisce discrezionalmente un punteggio variabile tra 0 e 1; viene poi calcolata la media dei punteggi, assegnando il valore 1 a quello più elevato (salvo il valore 0) e riparametrando per effetto tutti gli altri. Il coefficiente così ottenuto viene moltiplicato per il sub-peso ponderale attribuito a ciascun sub-criterio.

20. METODO DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI

La valutazione del sub-criterio A.2.3 avviene mediante attribuzione del punteggio tabellare previsto.

21. SOLUZIONI MIGLIORATIVE

Le soluzioni tecniche migliorative ammissibili sono quelle espressamente contemplate dal precedente sub-paragrafo 18.1.

Ciò posto, l'Ente aggiudicatore intende perseguire la finalità di scindere gli aspetti tecnici delle offerte da quelli economici, ponendo a carico dell'appaltatore gli oneri derivanti dalle migliorie.

Ne consegue che il confronto competitivo sulla componente economica delle offerte, ai sensi del successivo paragrafo 18.4, si svolge unicamente mediante comparazione delle percentuali di ribasso offerte, senza incorporare le soluzioni migliorative.

Si precisa inoltre che:

- a) all'interno dell'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'offerta economica;
- b) l'offerta tecnica non può, a pena di esclusione;
 - a. comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico dell'Ente aggiudicatore, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - b. contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - c. in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
 - d. alcuna indicazione di carattere economico o alcun riferimento ai prezzi.

22. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione.

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame e procede alla riparametrazione ai sensi dell'art. 19.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

23. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il file documento d'offerta (in formato .pdf) firmato digitalmente costituisce offerta e ne contiene gli elementi essenziali, sicché non può essere modificato, pena l'esclusione.

Ai fini della compilazione:

- non è possibile inserire 0 (zero) come prezzo offerto;
- il numero massimo di cifre decimali da utilizzare per la formulazione del prezzo offerto, degli oneri per la sicurezza aziendale e dei costi della manodopera è di due (2);
- il numero massimo di cifre decimali da utilizzare per l'indicazione della percentuale di ribasso è di tre (3).

23.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica, la commissione giudicatrice applica, utilizzando la percentuale di ribasso dichiarata nel modulo apposito, la seguente formula:

$$V_i = \left[\frac{R_i}{R_{max}} \right]^\alpha$$

dove R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

α = coefficiente 0,3

23.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Ai fini della formazione della graduatoria, viene adottato il metodo "aggregativo compensatore" di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

.....

Pn = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

24. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5, 6 e 9 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella verifica di congruità delle offerte.

25. PROCEDURA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente al sistema e conservate in modo segreto e sicuro.

Il sistema, al momento della ricezione dell'offerta, notifica a mezzo PEC il corretto ricevimento della stessa, come prescritto dall'art. 58, comma 5 del codice.

L'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avviene mediante la piattaforma telematica che garantisce la tracciabilità delle operazioni procedurali.

Nel corso della seduta del 10/11/2022, ore 09:30 il seggio di gara provvede:

- 1) alla verifica della ricezione delle offerte presentate;
- 2) all'apertura della "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- 3) alla verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sui documenti richiesti;
- 4) alla verifica della presenza dei documenti prescritti;
- 5) alla redazione di apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito dell'Ente aggiudicatore, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Ente aggiudicatore si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Successivamente, la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute, all'apertura delle "buste telematiche contenenti le offerte tecniche", alla verifica di conformità alle prescrizioni del capitolato e alla valutazione della qualità, redigendo i relativi verbali.

In data che sarà comunicata ai concorrenti tramite la sezione "comunicazioni", si provvede:

- a rendere noti gli esiti della valutazione tecnica, registrati dalla piattaforma;
- all'apertura delle "buste telematiche contenenti le offerta economica" per gli operatori economici ammessi;
- all'esclusione delle offerte superiori all'importo a base di gara;
- ad individuare le offerte che presentano carattere anormalmente basso, ai sensi dell'art. 97 comma 3, codice.
- a formare la graduatoria finale e a formulare la proposta di aggiudicazione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, la commissione provvede a comunicare al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non conformi ai documenti di gara o tardive;
- presentazione di offerte inammissibili, in ragione della ritenuta sussistenza degli estremi per l'informativa alla Procura della repubblica di reati di corruzione o fenomeni collusivi o perché l'offerta è in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 32, comma 5 del codice viene comunicato ai concorrenti all'interno dell'area "comunicazioni"; tale provvedimento viene, inoltre, comunicato a mezzo PEC.

Ai fini della stipulazione del contratto vengono richiesti all'aggiudicatario, tramite l'area "comunicazioni", i seguenti documenti e dichiarazioni:

- assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, con l'indicazione del numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso istituti di credito o poste italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva ai pagamenti della commessa affidata, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su detto conto;
- polizza costitutiva della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del codice;
- copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

Esaurita la fase di verifica dei requisiti partecipativi e acquisiti i documenti e gli atti dichiarativi sopra indicati, si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del codice.

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'Ente aggiudicatario procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, il RUP assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del codice, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia presentato l'offerta migliore.

Nell'interesse del confronto concorrenziale, indispensabile all'individuazione del miglior offerente, l'ente aggiudicatore si riserva di revocare la procedura di gara o di non procedere con l'aggiudicazione qualora il numero di concorrenti sia in numero inferiore a due in quanto tale circostanza può essere ritenuta pregiudizievole del principio di libera concorrenza prescritto dall'art. 30 del Codice e lesivo dell'interesse alla valutazione comparata di offerte migliorative.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del codice, sull'offerente primo classificato.

Prima dell'aggiudicazione, l'Ente aggiudicatore, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del codice, richiede al concorrente collocatosi al primo posto della graduatoria di presentare i documenti complementari aggiornati conformemente all'art. 86 e, se del caso, all'art. 87. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, prima dell'aggiudicazione si procede alla valutazione circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del codice.

L'ente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC, nonché all'aggiudicazione in favore del secondo graduato, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto della graduatoria, l'appalto viene aggiudicato previo scorrimento.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, in coerenza alle previsioni dettate dall'art. 3, commi 2, 3, 4, 7 del D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 2, comma 1 e 4, comma 1, del D.L. n. 76/2020 cit., in tema, rispettivamente, di termini per la definizione del procedimento di gara e di conclusione del contratto.

L'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ed è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice l'Ente aggiudicatore interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette all'Ente aggiudicatore copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata all'Ente aggiudicatore ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo che possano determinare a carico dell'Ente aggiudicatore nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Ente aggiudicatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'Ente aggiudicatore comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a 2.500 euro.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278

Città: Venezia

Codice postale: 30122

Paese: Italia

Tel: +39 0412403911

Fax: +39 0412403940/41

Indirizzo internet: <http://www.giustizia-amministrativa.it>

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, si informa che si procede al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti e secondo quanto indicato nell'informativa allegata alla documentazione di gara. Il trattamento dei dati viene effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei, nel rispetto delle regole di sicurezza previste *ex lege*.

Peschiera del Garda (VR), 10/10/2022

IL RUP
(ing. Carlo Alberto Voi)